



## **Tribunale di Agrigento**

### **Ufficio Fallimentare**

Il **TRIBUNALE DI AGRIGENTO**, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

MARCO SALVATORI	Presidente
SILVIA CAPITANO	Giudice Rel./Est.
ENRICO LEGNINI	Giudice

Sciogliendo la riserva assunta nella **procedura di concordato preventivo 6/2019**,  
proponente \_\_\_\_\_, avente quale oggetto sociale  
prevalente *l'attività di commercio e rivendita di carburanti e lubrificanti*, in persona del  
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott. Alessandro CILLINO, rappresentata e  
difesa dell'Avv. Giuseppe SCIASCIA CANNIZZARO del Foro di Agrigento, cui è riunita la  
procedura pre fallimentare Rg. Ist Fall 66/2019 proposta dal

**Commissario Giudiziale il dr. Gabriele Palazzotto**

ha pronunciato il seguente

### **D E C R E T O**

#### *DI OMOLOGA DI CONCORDATO PREVENTIVO*

Vista la domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6 L. a suo tempo  
depositata dalla \_\_\_\_\_, avente quale oggetto sociale  
prevalente *l'attività di commercio e rivendita di carburanti e lubrificanti*;

visto il provvedimento del 2.12.2020 di apertura della procedura di concordato preventivo  
di \_\_\_\_\_, sulla base del piano di cui all'allegato F.  
QUINQUES di cui al nuovo deposito del 23.11.2020, denominato "ISTANZA DI INTEGRAZIONE  
VOLONTARIA EX ARTT. 162, PRIMO COMMA, E 172, SECONDO COMMA, L. FALL. della società  
\_\_\_\_\_";

rilevato che il concordato, di tipo liquidatorio, prevede in estrema sintesi il pagamento in  
misura integrale dei creditori privilegiati e prededucibili e, nella percentuale minima del  
61,17%, i creditori chirografari, quanto al 20% entro il 30/11/2021 e per il restante 41,17%  
entro il termine ultimo del 31/12/2025. Il pagamento dei debiti privilegiati e della  
prededuzione avverrà entro il 30/11/2021, eccetto il 50% delle spese di giustizia che verrà  
corrisposto entro il 31/12/2025;

Quanto alla liquidazione degli assets aziendali deve darsi atto che già a seguito di  
autorizzazione alla vendita ante omologa dei rami aziendali relativi all'esercizio dell'attività di  
distribuzione di carburanti ("IDC"), gli stessi sono stati aggiudicati per il prezzo di €

6.250.000,00; in data 02.10.2020 è stato stipulato l'atto notarile di cessione ed incassato il corrispettivo; le altre componenti patrimoniali [tutto il compendio immobiliare facente riferimento al complesso di Maddalusa (Ag), l'immobile di Via Imera (Ag); l'immobile di Via F. Crispi (Ag), nonché gli automezzi e le rimanenze] sono destinati ad essere ceduti separatamente con procedure competitive successivamente al giudizio di omologa;

visto l'esito dell'Adunanza dei Creditori tenutasi il 4 marzo 2021 nonché il successivo provvedimento di questo ufficio che ha dato atto dell'avvenuta approvazione del concordato a norma del 1° co dell'art. 177 l.f. [specificamente, a fronte di un totale di crediti chirografari ammessi al voto per €1.770.742, hanno votato in senso favorevole creditori che rappresentano il 78,51% (€1.390.265), in senso non favorevole ha votato un solo creditore rappresentante l'8,70% (€ 154.000), mentre si sono astenuti creditori che rappresentano il 12,79% (€226.477) del totale];

Il Tribunale pertanto, preso atto della sostanziale approvazione del concordato a norma del 1° co dell'art. 177 l.f. , ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del Commissario giudiziale, avvertendo il debitore, il commissario giudiziale, i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata;

considerato che l'art. 180 l.f. nel regolare le modalità del giudizio di omologazione, prevede che il Tribunale ove non siano state proposte opposizioni, verificata la regolarità della procedura e l'esito, della votazione, omologa il concordato con decreto motivato;

considerato che all'udienza predetta il debitore ha insistito per l'omologazione del concordato e il Commissario giudiziale ha espresso parere favorevole;

Ciò premesso ritiene il Collegio che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa tenuto conto che, ai sensi dell'art. 180 LF se - come nel caso di specie -, non sono state proposte opposizioni, il Tribunale verificati la regolarità della procedura e l'esito della votazione omologa il concordato accertando la legittimità della proposta e l'iter di approvazione della stessa.

Anche a voler ritenere che al Tribunale, anche dopo la riforma, residui un autonomo potere di verificare la fattibilità giuridica del piano e della realizzazione della causa in concreto della proposta concordataria, entrambi gli aspetti vanno valutati positivamente, sia con riferimento alle percentuali di soddisfacimento dei crediti vantati che in relazione ai tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, in piena sintonia con quanto osservato dal Commissario giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato.

L'unico creditore dissenziente costituitosi, \_\_\_\_\_ (già presidente del CdA della \_\_\_\_\_ fino al gennaio 2017) non ha spiegato una formale opposizione all'omologa ma ha tuttavia contestato l'accantonamento operato dal Commissario che non avrebbe tenuto conto della domanda riconvenzionale da lui proposta nel procedimento civile pendente presso il Tribunale della imprese di Palermo avente ad oggetto responsabilità degli organi sociali; ha chiesto quindi che il Tribunale, in sede di accantonamenti ex art. 180, comma

6, L. Fall. preveda, per i crediti da compensi professionali asseritamente vantati, un deposito pari alla sorte capitale e agli interessi maturati o, in subordine, un accantonamento pari alla somma prevista nel piano di concordato in € 200.000,00;

Con una seconda doglianza il [redacted] ha contestato la quantificazione dei crediti della socia [redacted], determinati dalla società proponente in € 946.930,48 ed € 753.194,96 di crediti oggetto di accantonamento, e dal Commissario (che espone diverse ipotesi e prudenzialmente adotta quella più gravosa) in € 750.970,00 per crediti riconosciuti ed € 778.315,00 per fondo rischi. Evidenzia l'istante che la quantificazione è erronea essendo stato adottato come parametro l'indennità di occupazione a partire dalla data di risoluzione dei contratti e non i canoni di locazione, con ciò aumentando l'ammontare del credito; il titolo giudiziale disporrebbe, per ciò che riguarda gli immobili 1 e 2 indicati in sentenza, la condanna della società al pagamento esclusivamente dei canoni locatizi previsti nei rispettivi contratti di locazione, per il periodo successivo alla scadenza e sino al rilascio, e non delle indennità di occupazione, che invece sono menzionate solo per gli immobili occupati senza titolo.

Con riguardo alla prima contestazione va evidenziato che, in linea generale, il Tribunale quando omologa un concordato, ha il potere di quantificare gli accantonamenti, ma anche di non prescriverli, ove reputi che il credito o i crediti contestati non siano esistenti; l'accantonamento va eseguito solo se vi sono fondate ragioni di ritenere che il credito non riconosciuto dagli organi della procedura possa cristallizzarsi in una successiva pronuncia (definitiva) di un giudice ordinario e tale valutazione incidentale in merito alla sussistenza del credito può senz'altro essere sufficiente per decidere di non disporre l'accantonamento o di revocarlo.

Nella fattispecie, non appare necessario adottare i sollecitati provvedimenti di cui all'art. 180 co 6 LF; il Tribunale infatti nell'esprimere un giudizio prognostico evidenzia come il credito rivendicato dal [redacted] per compensi professionali per l'attività svolta in favore della società, oggetto della riconvenzionale spiegata nel giudizio di responsabilità di cui si è detto, anche se non ancora definitivamente accertato giudizialmente, non appare probabile.

Premesso infatti che a fronte della riconvenzionale la [redacted] ha spiegato una serie di eccezioni preliminari tra le quali la prescrizione dei crediti che non appare neppure irragionevole (infatti i compensi professionali richiesti si riferiscono a prestazioni rese a far data dall'anno 2005), le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio pendente presso il Tribunale delle Imprese, sia pur attualmente non definitiva (non avendo il consulente ancora depositato la relazione finale ma solo la "bozza" trasmessa alle parti ai sensi del calendario di cui all'art.195 c.p.c.), corroborano la congruità dell'accantonamento e dell'importo per il quale [redacted] è stato ammesso al voto nel corso dell'Adunanza dei Creditori (€ 154.000,00)

Il c.t.u. ipotizza, infatti, un danno addebitabile all'organo amministrativo convenuto di circa € 146.000,00, mentre, per quanto attiene alla domanda riconvenzionale promossa dal [redacted] quantificata in 1,3milioni di euro, il ctu intanto ha determinato sulla base delle tariffe

professionali pro tempore vigenti un compenso che va da un minimo di € 99.315,00 ad un massimo di € 115.276,00 (fermo restando, tra l'altro, che dovrebbe pure operarsi la compensazione con il controcredito della società).

Con riguardo invece alle questioni relative al credito di \_\_\_\_\_, per il quale l'istante chiede che lo stesso sia ricondotto al corretto criterio di calcolo, va rammentato in linea generale che nella procedura di concordato preventivo non è presente una fase appositamente dedicata alla verifica dei diritti dei creditori e dei terzi; eventuali contrasti e la verifica in ordine all'entità ed alla natura dei crediti ammessi è strumentale al solo fine del calcolo delle maggioranze, quindi, ha natura meramente deliberativa, non precludendo l'instaurazione di un successivo ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento dell'importo e del rango, privilegiato o chirografario, del credito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16598 del 2008; n. 2104 del 2002; n. 12545 del 2000; n. 6859 del 1995; n. 2560 del 1987).

Il Giudice delegato ammette provvisoriamente i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze; a questi stessi fini di regolarità della procedura di voto la decisione del Giudice delegato può essere rivista dal Tribunale nel giudizio di omologazione.

Nella fattispecie la questione sollevata dal creditore dissenziente è del tutto inconducente in questa sede in quanto la \_\_\_\_\_ è stata esclusa dal voto dal G.D. poiché socia cointeressata (v. verbale dell'Adunanza del 4.3.2021) senza che ciò, peraltro, sia stato oggetto di contestazione e/o opposizione non avendo avuto l'esclusione alcuna influenza sulla formazione della maggioranza.

Inoltre, se in effetti il titolo giudiziale di cui si discute non si presta ad una facile interpretazione e necessita di ulteriori approfondimenti, l'omologa sulla base dell'elenco dei creditori presentato all'adunanza non preclude in generale alcun giudicato sulla esistenza entità o rango dei crediti. La giurisprudenza anche più di recente ha ribadito che proprio per l'assenza della fase di accertamento dei crediti è sempre possibile per il liquidatore modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei singoli crediti; il creditore che non concordi con le valutazioni del liquidatore può sempre rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare il proprio credito in contraddittorio con la procedura concorsuale.

In definitiva pertanto, disattese allo stato le doglianze esaminate, deve concludersi per la sussistenza di tutte le condizioni per l'omologa del concordato dando atto che la funzione precipua del Commissario giudiziale, in tale fase, è essenzialmente votata alla verifica della corretta esecuzione dell'accordo negoziale sotteso al piano concordatario.

Quanto alla nomina del liquidatore previsto dall'ultimo capoverso del primo comma dell'art 182 l.f. ai sensi del quale *"il Tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori ed un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione"*, va rilevato che la proponente ha indicato la persona del dottore commercialista Alessandro Cillino, attuale Liquidatore della società, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F.

In argomento deve segnalarsi che l'orientamento di alcuni Tribunali, aderente peraltro alla dottrina prevalente, provvede a nominare liquidatore il soggetto indicato nella proposta del debitore approvata dalla maggioranza; questa scelta si fonderebbe sul presupposto che il Tribunale non possa eludere tale indicazione, nominando un diverso liquidatore, sia in applicazione di quanto previsto dall'art. 182 L.F., sia per la maggiore centralità ricoperta dall'accordo rispetto ai poteri omologatori giudiziali. Alcuni Tribunali, invece, provvedono alla nomina di un soggetto diverso da quello eventualmente indicato dal debitore .

Vagliate entrambe le tesi ritiene il Tribunale, anche in ragione della complessità della procedura, di affiancare al liquidatore dr. Cellino già indicato dal proponente, un soggetto terzo con altra qualifica professionale (avvocato), al fine di garantire la pienezza delle competenze professionali necessarie per la massima valorizzazione del compendio aziendale da liquidare .

Si provvede quindi a nominare, per l'esperienza maturata in materia, il dr. Calogero Pisciotta con studio in Palermo

Quanto al Comitato dei Creditori, non possono essere positivamente riscontrate le disponibilità manifestate per assumere l'incarico da \_\_\_\_\_, per le stesse ragioni di cointeresse che hanno indotto il GD ad escluderli dal voto. Si procede pertanto alla nomina del Comitato per come indicato in parte dispositiva, tenendo conto della natura, qualità e quantità dei crediti coinvolti nella procedura;

**p.q.m.**

### **OMOLOGA**

il concordato preventivo presentato dalla \_\_\_\_\_, avente quale oggetto sociale prevalente *l'attività di commercio e rivendita di carburanti e lubrificanti*, di cui al piano l'allegato F. QUINTES relativo al nuovo deposito del 23.11.2020, denominato "ISTANZA DI INTEGRAZIONE VOLONTARIA EX ARTT. 162, PRIMO COMMA, E 172, SECONDO COMMA, L. FALL. della società \_\_\_\_\_";

nomina LIQUIDATORI della procedura, il dr. ALESSANDRO CELLINO e l'avv. CALOGERO PISCOTTA entrambi con studio in Palermo;

nomina quali componenti del COMITATO DEI CREDITORI (cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 l.f):

- 1)
- 2)
- 3)

dispone che:

- a) I Liquidatori, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetteranno al Commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione

con le modalità e i tempi previsti che, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà trasmesso al G.D;

- b) I Liquidatori entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederanno al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale;
- c) I Liquidatori individueranno in concreto le modalità della liquidazione degli altri beni conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108ter l.f., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto; procederà anche all'incasso dei crediti indicati nel piano individuando, ove necessario, le concrete modalità operative;
- d) I Liquidatori terranno informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno;
- e) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- f) I liquidatori verseranno le somme ricavate dalla liquidazione sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- g) I Liquidatori dovranno registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- h) I Liquidatori provvederanno a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
- i) I Liquidatori, entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione depositeranno in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del

Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;

- j) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per i Liquidatori e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;

Riserva al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede, alla società debitrice al Commissario Giudiziale, ai Liquidatori (che a sua volta provvederanno a darne notizia ai creditori).

Dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f.

Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio virtuale del 1<sup>^</sup> giugno 2021

Il Giudice delegato

Silvia Capitano

Il Presidente

Marco Salvatori